



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 13/09/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1529

Strada Regionale n. 8. - Redazione progetto di variante - Direttive.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, avv. Giovanni GIANNINI, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio di Coordinamento delle Strutture Tecniche BR/LE/TA del Servizio Lavori Pubblici, confermata dal Dirigente Vicario del Servizio LL.PP., riferisce quanto segue:

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5380 del 08/08/1990, veniva approvato il progetto esecutivo concernente la realizzazione dell'arteria indicata in oggetto, decisa nell'ambito del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi della legge n. 64/1988. Venivano altresì approvati lo schema di bando di gara, pubblicato sulla G.U. n. 227 del 28/09/1990 e quello della lettera di invito, che prevedevano l'affidamento dei lavori per un importo a base d'asta di L.76.850.000.000, a licitazione privata con il metodo contemplato nell'art. 24, lett. b) della Legge n. 584/1977 (ovvero con l'offerta di varianti migliorative da parte dei concorrenti).

Nel deliberato era dichiarata la "pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera".

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 1726 del 24/04/1992 aggiudicava provvisoriamente i lavori per l'importo netto di L.76.800.000.000 all'ATI con capogruppo il Consorzio Cooperative Costruttori - Bologna.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 8604 del 03/12/1992, in relazione al mancato riscontro a precedenti inviti, i Sindaci dei Comuni interessati dall'opera, venivano diffidati a rilasciare i pareri urbanistici di competenza nel termine di quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 3485 del 20/06/1994 revocava l'aggiudicazione provvisoria, nella permanente inadempienza dei Comuni e nella constatazione che il CIPE, con Deliberazione del 28/12/1993 (in G.U. 17/03/1994 n. 63), aveva revocato il finanziamento per la sopravvenuta scadenza dei termini per la cantierizzazione dell'opera.

L'ATI inizialmente aggiudicataria attivava i necessari giurisdizionali per ottenere il ripristino sia del finanziamento CIPE, che dell'aggiudicazione provvisoria dei lavori.

In esito ad articolate vicende giudiziarie si verificava che:

- a) Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 947/94 del 15/07/1994, accogliendo l'appello dell'ATI, sospendeva l'efficacia della Delibera CIPE di revoca del finanziamento.
- b) Il Consiglio di Stato - Sezione IV - con Sentenza n. 3774/2002 del 08/07/2002, nell'accogliere il ricorso in appello proposto dall'ATI, sostanzialmente intimava alla Regione ed ai Comuni di completare il procedimento di espressione dei pareri, rimasto a suo tempo interrotto e non definito.

A seguito di quanto innanzi il Settore LL.PP. della Regione Puglia convocava apposita Conferenza di Servizi per il 28/02/2003, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati all'esecuzione dell'intervento, al fine di procedere alla preliminare verifica di ricomposizione del dissenso in atto rispetto

al tracciato dell'opera, atteso l'interesse della Regione Puglia alla realizzazione della strada regionale n. 8. Previo riscontro della sussistenza del finanziamento statale, verifica dell'attualità del progetto, riaffermazione della volontà dei Comuni attraversati dal tracciato stradale di adottare nuovamente le necessarie varianti al PRG rese necessarie dalla sopravvenuta decadenza dei vincoli urbanistici.

Nella predetta Conferenza di Servizi si registrava la volontà dei presenti di ricercare ogni utile e percorribile soluzione tecnico-amministrativa al fine di avviare un percorso di verifica puntuale circa la fattibilità dell'intervento e si prendeva atto altresì della disponibilità dell'ATI a ricercare miglioramenti progettuali.

In data 22/10/2003 si teneva il prosieguo della Conferenza di Servizi in esito alla quale si prendeva atto della disponibilità dei Comuni di Lecce, Vernole e Melendugno sul tracciato proposto dall'ATI e della circostanza che i Comuni di Otranto e Giurdignano non erano più interessati dal tracciato della SR 8.

Il Presidente della Regione Puglia, preso atto di quanto innanzi, con nota n. 01/0002663 del 13/02/2004 indirizzata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche di sviluppo e di coesione - Servizio Centrale di Segreteria del CIPE, rappresentava l'opportunità che, venute meno le cause ostative all'utilizzo del finanziamento, si rendeva possibile procedere a sbloccare le risorse a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3774/2002 del 08/07/2002 ed a trasferirle alla Regione Puglia.

Con nota n. 18944 in data 20/06/2005, il Ministero dell'Economia e delle Finanze trasmetteva il Decreto in data 22/04/2005, registrato alla Corte dei Conti il 13/05/2005 con il quale venivano trasferite alla Regione Puglia le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione della SR 8 ammontanti a € 54.891.271.

Tuttavia, nel medesimo provvedimento si prevedeva, altresì, che qualora il giudizio pendente presso il TAR Lazio per l'annullamento della delibera CIPE del 28/12/2003, con la quale è stato revocato il finanziamento regolato dalla convenzione n. 266/88, dovesse concludersi con la conferma della revoca, la Regione Puglia è tenuta a restituire al bilancio dello Stato la predetta somma di € 54.891.271.

Nel giudizio innanzi al TAR la Regione Puglia si era costituito con i propri legali avv.ti D'Innella e Di Muro, giusta delibera di Giunta Regionale n. 6538/94.

In data 05/09/2005 si teneva una terza Conferenza di Servizi nella quale i Comuni interessati esprimevano sostanzialmente parere favorevole al tracciato che si era andato ridefinendo.

Con Delibera n. 2035 del 30/12/2005 la Giunta Regionale deliberava: - di considerare compatibile con le attuali esigenze del territorio la funzione cui assolve la strada per come riprogettata, ritenendo al tempo stesso coerente, se pur di larga massima, il tracciato per come ridefinito in Conferenza di servizi con il 1 lotto dell'originario progetto; - di esprimersi favorevolmente in ordine alla modifica del punto di innesto iniziale, ritenendo che questo possa allo stato essere spostato sulla Tangenziale est di Lecce, atteso le mutate caratteristiche del tracciato che traspone una iniziale strada a scorrimento veloce, parallela alla litoranea (Melendugno, S. Foca, Otranto) con una nuova viabilità, attualizzata alle caratteristiche del territorio, che recupera tracciati storici e recepisce le intervenute modifiche alla viabilità esistente; - di demandare al dirigente del servizio LL.PP. la convocazione di apposita conferenza di servizi alla quale dovranno essere invitati anche la Provincia di Lecce e il Comune di Lizzanello.

A seguito della quarta (15/2/2006) e quinta Conferenza di Servizi, in data 11/01/2007, il Presidente dichiarava concluso il procedimento con esito favorevole. Sul progetto definitivo per la realizzazione della strada regionale n. 8 - 1° lotto, ..., le Amministrazioni interessate dovranno adottare le rispettive varianti urbanistiche. Contestualmente il RUP incaricato avvierà i procedimenti finalizzati all'acquisizione sul progetto definitivo delle autorizzazioni in materia ambientale e paesaggistica, propedeutiche, anch'esse al perseguimento di Servizi che sarà chiamata ad esprimersi sul successivo livello progettuale esecutivo dell'opera in esame.

Con nota n. 346 del 15/01/2007 il RUP trasmetteva copia del progetto per consentire all'Assessorato Regionale all'Ecologia l'avvio delle procedure di verifica VIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della Legge Regionale 11/2001.

Con nota prot. n. 1132 del 04.07.2007 il Settore Ecologia comunicava all'ufficio istante che, tenuto conto della tipologia dell'opera di progetto, delle sue dimensioni, nonché delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. n. 377/88, il progetto in argomento doveva essere assoggettato a V.I.A. a livello nazionale;

Con nota acquisita al prot. n. 13520 del 05.09.2007 il Settore LL. PP. rilevava che: "...alla luce della sopravvenuta abrogazione delle norme precedenti (D.P.C.M. n. 377/88) determinata dalla recente entrata in vigore del D. Lgs. N. 152/06, si rende oggi doveroso riproporre le considerazioni già formulate negli atti a suo tempo proposti, stante, altresì, il prevalente interesse regionale alla realizzazione dell'opera...";

Con nota prot. n. 14969 del 27.09.2007 il Settore Ecologia, riscontrando la nota precedente, comunicava di condividere "...quanto rappresentato in riferimento all'entrata in vigore dal 31.07.07 della parte II del D. Lgs. 152/06 che ha precisato, relativamente alle varie tipologie di interventi, la competenza in ordine alle procedure V.I.A. da applicare. Atteso pertanto che lo stesso non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 dello stesso D.Lgs., questo Settore può dare seguito alle procedure di V.I.A. in ambito regionale e a tal proposito si invita...a voler attivare le dovute forme di pubblicità necessarie e propedeutiche alla citata procedura...";

Infine, in esito ad ulteriore interlocuzione, la procedura di impatto ambientale si è conclusa con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 199 del 01/04/2008 nella quale si determinava di esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale relativamente al tracciato stradale della Strada Regionale n. 8 compreso tra la Tangenziale di Lecce e il paese di Melendugno (precisamente sino alla rotatoria n. 9) e di esprimere parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la restante parte del tracciato prevista in progetto.

In particolare, nel corpo della determinazione si rileva che "il Comitato (VIA) ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale relativamente al tracciato stradale compreso tra la tangenziale di Lecce e il paese di Melendugno (precisamente sino alla rotatoria n° 9), mentre ritiene di dover esprimere parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la restante parte di tracciato prevista in progetto in quanto non considera adeguatamente gli impatti sulla componente paesaggio, in considerazione della presenza di vincoli significativi come l'ATE di valore rilevante "B" indicato nel PUTT/p";

Nella determina medesima si dava, altresì, atto che: "A seguito di pubblicazione nei tempi previsti dalla legge sono state effettuate e inviate ai comuni di riferimento n. 7 osservazioni a firma di associazioni ambientaliste e singoli o associazioni di cittadini. In particolare le associazioni ambientaliste Legambiente, WWF e Italianostra congiuntamente hanno ribadito le loro osservazioni anche in data 24 novembre 2007.

In generale le osservazioni raccolte richiedono approfondimenti in merito a:

- variazioni del tracciato proposto, con maggiore coinvolgimento delle strade esistenti;
- strada a due corsie;
- mitigazione delle opere;
- eliminazione dei rondò;
- l'intercettazione di aree agricole con presenza di ulivi
- inquinamento luminoso

Le controdeduzioni espresse dai progettisti rispondono puntualmente alle osservazioni e dimostrano di accogliere positivamente alcune di esse mentre altre trovano risposta già all'interno del progetto stesso."

Il progetto definitivo, rielaborato in base alla suddetta V.I.A. veniva trasmesso dal RUP al Settore LL.PP. della Regione Puglia con nota in data 15/05/2008

In relazione alle innovazioni introdotte per effetto della V.I.A. al progetto venivano richiesti alla Giunta Regionale i necessari indirizzi.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 1496 del 01/08/2008 deliberava di:

i) confermare l'interesse della Regione Puglia alla realizzazione della strada regionale n. 8 relativamente al tracciato stradale compreso tra la Tangenziale di Lecce e il paese di Melendugno (sino alla rotatoria

9);

ii) di ritenere sussistente la coerenza sostanziale tra il suddetto tracciato stradale, ridefinito in relazione a vincoli e condizioni sopravvenuti, rispetto al progetto originario della S.R. 8 primo lotto;

iii) di demandare al Dirigente del Settore LL.PP. la convocazione di apposita decisoria Conferenza di Servizi funzionale all'accelerazione dei tempi per il perfezionamento delle varianti urbanistiche da parte dei soggetti interessati alla realizzazione dell'opera;

iv) di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3485 del 20/06/1994 di revoca dell'aggiudicazione provvisoria;

v) di demandare al Dirigente del Settore LL.PP. l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'ATI, in esito al perfezionamento delle varianti urbanistiche da parte dei Comuni interessati ed al compimento di ogni altro adempimento istruttorio e/o propedeutico alla realizzazione dell'opera.

Con Sentenza n. 9229/2008 del 15/10/2008, immediatamente esecutiva, il TAR Lazio accoglieva il ricorso n. 9199/94, annullando il provvedimento di revoca del finanziamento a suo tempo concesso alla Regione Puglia per la realizzazione dell'opera.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il CIPE ricorrevano in appello dinanzi al Consiglio di Stato (Ricorso n. 888/09 del 09/01/2009) avverso la predetta sentenza del TAR Lazio n. 9229/2008.

Nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato la Regione Puglia si costituiva sempre con gli avv.ti D'Innella e Di Muro, giusta delibera di Giunta Regionale n. 223 del 25/2/2009.

In data 12/03/2010 veniva depositata la Decisione n. 1460/2010 con la quale il Consiglio di Stato aveva respinto l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermando la sentenza del TAR Lazio n. 9229/2008.

In data 15.12.2009 si teneva la Conferenza di Servizi decisoria in esito alla quale il Presidente della Conferenza, sulla base delle risultanze cui la Conferenza era complessivamente pervenuta, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dai partecipanti, riteneva che esse consentivano lo sviluppo del successivo livello esecutivo del progetto dell'opera in esame e l'approvazione dell'attuale livello definitivo. Il Presidente dichiarava, pertanto, conclusa la Conferenza con esito positivo, disponendo che il livello esecutivo del progetto riguardante opere di preminente interesse regionale, venisse successivamente sottoposto all'esame tecnico-consultivo del Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici.

Infine, con nota n. 6813 del 06/07/2010 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, riassumendo i pareri resi dalle singole Soprintendenze e sulla base della normativa nel frattempo intervenuta, formulava la propria esplicita autorizzazione, con le condizioni contenute nei pareri richiamati.

Nel frattempo, con riferimento alle determinazioni assunte in seno alla Conferenza dei Servizi del 15/12/2009, i Comuni interessati integravano le proprie Delibere, con cui avevano approvato le necessarie varianti urbanistiche, con l'esplicita previsione dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. L'ultimo di tali atti è datato 11/10/2010.

Permanendo l'inadempimento dei Ministeri competenti in ordine al trasferimento delle risorse, in data 01/12/2010 la Regione Puglia, notificava al TAR Lazio ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 9229 del 28/10/2008, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1460 del 12/03/2010 con la nomina di un commissario ad acta.

Il TAR Lazio con sentenza n. 2120/2011 depositata in segreteria l'8/03/2011, accoglieva il ricorso per l'ottemperanza proposto dalla Regione Puglia, ordinando al Ministero dell'Economia e delle Finanze di dare completa esecuzione della sentenza TAR Lazio n. 9228/2008 nel termine di 40 giorni dalla notifica della decisione.

Con la medesima sentenza veniva altresì nominato Commissario ad Acta l'ing. Carlo Solustri con l'incarico di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'ottemperanza entro l'ulteriore termine di 30

giorni.

Dopo ulteriore complessa interlocuzione tra Regione Puglia e Ministeri interessati, l'Ufficio Entrate del Servizio Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia, con nota n. 17615 del 27/10/2011, ha comunicato a questo Servizio LL.PP. l'avvenuto accreditamento in data 7.10.2011, da parte della Tesoreria Centrale dello Stato, della somma residua di € 31.711.060,00 che è stata correttamente imputata al Cap. di entrata 2053405/2011, giusta reversale di incasso n. 6459/2011;

La Giunta Regionale con deliberazione n. 2467 del 15.11.2011, nel prendere atto dello stato del procedimento complessivo di realizzazione della Strada Regionale n. 8, al momento dell'adozione dell'atto medesimo e per come descritto nelle premesse dello stesso, dopo aver fatto proprie le considerazioni formulate nella relazione dell'Assessore alle Opere Pubbliche, ha stabilito, tra l'altro: "di confermare in capo al Dirigente del Servizio Lavori Pubblici l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'approvazione del progetto esecutivo, la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'A.T.I. (Consorzio Cooperative Costruttori di Bologna - capogruppo), già aggiudicataria dell'appalto dei lavori in parola, conseguente formalizzazione di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari per il concreto e celere avvio dell'esecuzione dei lavori;

In virtù dell'attribuzione di competenza della Giunta Regionale, con atto n. 215 del 10/4/2012, il Dirigente del Servizio LL.PP. ha stabilito:

1. di prendere atto del Verbale di Validazione redatto dal R.U.P., ai sensi dell'art. 55 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
2. di approvare il progetto esecutivo della Strada Regionale n. 8, dell'importo complessivo di € 54.891.271,00, costituito dagli elaborati riportati analiticamente nell'allegato n. 2 del Verbale di Validazione di cui al precedente punto 1;
3. di dichiarare formalmente l'opera ed i lavori di cui al progetto medesimo di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del DPR n° 327/01 e s.m.i., dell'art. 10 L.R. 22.2.2005 n° 3 e s.m.i, nonché degli artt. 7 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e succ. mod.;
4. di aggiudicare definitivamente i lavori di cui al progetto esecutivo succennato all'ATI "Consorzio Cooperative Costruttori (Bologna) 20% - ecc. capogruppo, Leadri S.r.l. (Sternatia) 75% - mandante, Montinaro Gaetano & Figli e di Montinaro Antonio s.a.s. 5% - mandante cooptata in esito all'aggiudicazione provvisoria stabilita originariamente con deliberazione della Giunta Regionale n. 4171 del 9.9.1991, successivamente modificata con atti n. 3485 del 20.6.1994 e n. 1496 del 01.08.2008;
5. di impegnare la spesa di € 54.891.271,00, occorrente per la realizzazione della Strada Regionale n.8, nel corrente es. fin. 2012 sul Cap. 1081043 dell'U.P.B. 9.1.7 (Residui di stanziamento 2010), così come riportato negli adempimenti contabili e nella scheda anagrafico-contabile allegata al presente provvedimento;
6. di incaricare formalmente il R.U.P. per i necessari adempimenti formali finalizzati alla stipula del contratto con l'ATI aggiudicataria;

Infine, in data 25/6/2012 si è pervenuti alla stipula del contratto di appalto con l'ATI aggiudicataria ed alla contestuale consegna parziale limitata esclusivamente alla esecuzione delle operazioni di tracciamento propedeutiche all'acquisizione mediante esproprio delle aree previste, il cui onere era contrattualmente posto a carico dell'ATI medesima, e con esclusione assoluta di alcuna lavorazione che non poteva essere avviata in assenza della disponibilità delle aree.

Durante l'esecuzione delle fasi preliminari all'esproprio, si è ricevuta una prima opposizione innanzi al TAR Lecce contenente alcune censure alla procedura amministrativa posta in essere per la realizzazione dell'opere.

Le istanze di provvedimenti cautelari del ricorrente sono state disattese dal Tribunale adito, sia in sede monocratica d'urgenza che in sede ordinaria; mentre non è stato discusso, a tutt'oggi, il merito del ricorso.

Tra le censure avanzate dal ricorrente una attiene alla durata ed alla ipotetica sopravvenuta decadenza

della V.I.A., l'altra attiene alla mancata acquisizione dell'attestazione di compatibilità paesaggistica (ex punti 4.01 e 5.04 del PUTT/p) con atto distinto dalla V.I.A.

Tali rilievi attengono materie di competenza regionale e, pertanto, al fine di conseguire la necessaria chiarezza, il R.U.P. pro tempore ha avviato un approfondito confronto interno tra le strutture competenti, formalizzato con nota prot. n. 1137/2012. Inoltre, con successiva nota prot. 51307/2012 indirizzata all'Ufficio Pianificazione ed Attuazione Urbanistica, nelle more del riscontro alla prima nota ed in ragione dell'urgenza di dare inizio ai lavori in ragione della nota situazione occupazionale e delle relative proteste, il R.U.P. ha richiesto formalmente "l'esame degli atti del progetto delle opere di che trattasi ai fini di una (ri)valutazione della compatibilità paesaggistica, comprensiva di rilascio di autorizzazione paesaggistica in deroga, laddove ne ricorrano le circostanze."

Le problematiche illustrate nelle due note suddette sono state rimesse all'Avvocatura Regionale che ha corrisposto con due distinti pareri, rispettivamente indirizzati al Dirigente del Servizio Ecologia ed all'Assessore all'Assetto del Territorio.

Con il primo parere, prot. 23112 del 14/12/2012, è trattata con la necessaria profondità la problematica della durata della V.I.A., nella fattispecie caratterizzata dalla sua marcata peculiarità, pervenendo alla conclusione che, in ragione delle peculiari circostanze che hanno caratterizzato la vicenda amministrativa, fosse da escludere la sopravvenuta decadenza della Valutazione di Impatto ambientale di cui alla A.D. n. 199/2008.

In particolare, tra le motivazioni, nel parere suddetto si legge testualmente:

"Ed invero, nella fattispecie la Regione Puglia, che cumula la duplice qualità di stazione appaltante richiedente la VIA e di Autorità competente all'esecuzione dei conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi, ha reiteratamente manifestato con atti formali il proprio persistente interesse alla realizzazione dell'opera in esame. Ritenere che, in tale contesto, la proroga del termine ex art. 15, comma 3, cit. non operi solo perché non è stata formulata una specifica istanza (rivolta dalla Regione a sé stessa), risulterebbe un formalismo difficilmente giustificabile."

Successivamente, in data 17.12.2012 l'Avvocatura ha rimesso all'Assessore alla Qualità del Territorio, che lo aveva richiesto per le vie brevi, un secondo distinto parere, specificamente riferito alla problematica paesaggistica. Tale parere è stato rimesso al Servizio LL.PP. con nota n. 12425 in data 17/12/2012 a firma del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio.

Con tale secondo parere l'Avvocatura afferma, letteralmente ed in estrema sintesi, quanto segue: "non pare che l'opera in esame soggiaccia alle procedure di cui agli artt. 4.01 e 5.04 NTA, trattandosi di opera strategica sottoposta ad obbligo di preventiva acquisizione della VIA ai sensi dell'all. I della Dir. 85/337/CE e del DPCM 377/1988."

Nello stesso parere si evidenzia, altresì, che "quanto alla vincolistica di matrice statale, il progetto ha conseguito tutti gli atti di assenso prescritti da parte delle competenti Soprintendenze."

Tuttavia, in parallelo al ricorso amministrativo di cui detto innanzi, si è attivato un forte movimento di opinione da parte di vari soggetti portatori di interessi, più o meno coinvolti nella realizzazione dell'opera, che ha espresso la propria opposizione anche con insistenti campagne sui media locali.

Senza entrare nel merito delle varie argomentazioni, in sintesi, tale opposizione è basata sull'ipotesi di eccessivo consumo di territorio agricolo e di un negativo impatto sul paesaggio, con particolare riguardo agli uliveti esistenti, in parte di età secolare. Come ulteriore motivazione, si fa riferimento al danno causato alle aziende produttive insediate lungo l'attuale sede stradale dalla delocalizzazione dell'arteria su un differente tracciato: cosa che farebbe venire meno, palesemente, la rendita di posizione attuale.

In realtà, il tracciato approvato non è scaturito da scelte verticistiche imposte al territorio, bensì è frutto di un complesso ed articolato percorso partecipativo, ampiamente documentato, nel quale hanno potuto esprimersi sia gli Organi amministrativi rappresentativi delle Comunità interessate, che i portatori di interessi locali; all'interno di tale percorso si ritiene realizzato, di norma, il corretto bilanciamento degli interessi privati con quelli pubblici, tra i quali non va trascurata la sicurezza stradale, che costituisce

una delle linee guida portanti del progetto.

Inoltre, l'attenzione posta in fase progettuale alla tutela del paesaggio è testimoniata dal lungo e complesso iter approvativo in sede di VIA ed in sede di acquisizione del parere delle competenti Soprintendenze: procedimenti in cui sono state richieste numerose integrazioni degli atti progettuali ed implementazione di concrete misure di attenuazione dell'impatto.

Pur tenuto conto di quanto sopra, in ragione della opportunità di tenere in considerazione doverosamente le opposizioni emerse al progetto in fase esecutiva, nonché al fine di valutare le possibili determinazioni, da assumere in ogni caso, in ordine al prosieguo del procedimento esecutivo dei lavori, su iniziativa del Sindaco di Vernole si è tenuto, in data 15/2/2013, un incontro presso il Comune di Vernole a cui hanno partecipato, tra gli altri, il presidente del Cons. Introna, la Vicepresidente pro tempore della G.R. Capone, l'ass. Amati, il consigliere Palese, il presidente della Provincia Gabbione, i tre sindaci di Melendugno, Vernole e Lizzanello, nonché l'Assessore LL.PP. di Lecce dott. G. Messuti.

A seguito di tale incontro, è emersa, in sintesi:

- per un verso, la volontà dei Comuni interessati dall'opera di proporre soluzioni migliorative che, pur senza stravolgere il progetto, ne consentissero un più attento inserimento nel paesaggio limitandone l'impatto, con particolare riferimento ai tratti previsti da realizzare in sede propria e fuori dall'attuale tracciato della SP1;

- per altro verso, la possibilità di dare concreto avvio ai lavori nei tratti non interessati da opposizioni o ricorsi amministrativi, il cui impatto fosse già limitato e sostanzialmente nel tratto previsto come ampliamento della SP1, indicato sommariamente come tratto dalla rotatoria 3 alla rotatoria 6.

In tal senso, nella riunione suddetta, i Comuni assumevano l'impegno di far tenere, entro breve termine, le proposte che ritenevano opportune, con il corrispettivo impegno della Regione ad esaminarle ai fini dell'adozione delle necessarie eventuali varianti; nel mentre la Regione, con l'impegno delle proprie strutture tecniche, avrebbe provveduto a dare avvio parziale ai lavori limitatamente al tratto suddetto in cui ciò si riteneva possibile.

Non va sottaciuto, per chiarezza di informazione, che sullo sfondo della vicenda permanevano le sollecitazioni dei più svariati Organi istituzionali, a dare impulso all'attività di cantiere, che avrebbe prodotto l'effetto di sottrarre alla cassa integrazione gli operai della Ditta aggiudicataria dell'appalto consentendo loro il ritorno al lavoro ordinario: effetto tutt'altro che trascurabile nell'attuale fase congiunturale.

Per completezza d'informazione, inoltre, è necessario riferire che, nell'attesa di avviare i lavori, l'ATI aggiudicataria, con iniziativa autonoma ed estranea ad ogni coinvolgimento regionale, aveva presentato una SCIA al Comune di Vernole per la realizzazione di "opere provvisoriale" finalizzate alla logistica di cantiere, procedendo a movimenti di materie che avevano inciso su un dislivello dell'area interessata, classificato come ciglio di scarpata e, quindi, sottoposto a tutela paesaggistica.

Tale operazione era stata oggetto di denuncia ai Carabinieri di Vernole, dal cui rapporto è scaturita una indagine della Magistratura che vede come unico indagato l'ing. Mauro Fasiello, dell'ATI aggiudicataria e firmatario della SCIA, senza alcun coinvolgimento della Regione che è rimasta assolutamente estranea alla vicenda.

Intanto, con verbale di consegna parziale in data 6/3/2013 si è disposto l'inizio dei lavori limitatamente al tratto ricadente nel Comune di Vernole, in allargamento della SP1 ed i lavori sono attualmente in corso di esecuzione.

Sono state acquisite le autorizzazioni per l'espanto degli ulivi (tra cui n. 46 monumentali), che vengono tutti reimpiantati nell'immediata adiacenza, è stato acquisito il parere della Provincia di Lecce, si è provveduto a designare gli addetti alla sorveglianza archeologica, è stato nominato l'ufficio di D.L. interno).

Durante l'esecuzione dei lavori oggetto di consegna, il R.U.P. pro tempore ha informato con nota n. 691 del 19/4/2013 i Direttori d'Area ingg. A. Antonicelli e R. Gianni, oltre che il proprio Dirigente di Servizio ing. F. Bitetto, in ordine alle criticità che potevano compromettere l'esecuzione dell'opera, sollevate

anche da amministrazioni comunali interessate dal tracciato di progetto dell'arteria. Lo stesso RUP prospettava al riguardo l'opportunità di procedere ad una rapida revisione del progetto per la parte oggetto delle suddette criticità al fine di conseguire una efficace integrazione degli aspetti funzionali con quelli ambientali e paesaggistici, risolvendo in tal modo le criticità lamentate. Ciò non comprometterebbe il programma dei lavori che potrebbero proseguire nel tratto non interessato dalle criticità suddette.

Con nota in pari data i due suddetti Direttori d'Area hanno informato di quanto innanzi gli Assessori all'Urbanistica, ai LL.PP. ed all'Ambiente, dichiarando che "i sottoscritti condividono tale proposta e ritengono dare immediato seguito operativo alla stessa, sempre che le SS.LL. non siano di diverso avviso ..." Inoltre, era specificato che "nel corso della revisione si dovrà tenere in debita considerazione le formali indicazioni che saranno avanzate dalle Amministrazioni interessate, che dovranno essere a tal fine opportunamente interessate."

Con distinte note formali gli Assessori Barbanente e Giannini hanno confermato la loro condivisione, pertanto, anche in ragione dell'opportunità oggettiva di tenere conto della recente tornata elettorale, in cui era impegnato il Comune di Vernole, si è provveduto in data 20.6.2013 a sollecitare i Comuni all'adempimento dell'impegno assunto nella succitata riunione del 15/2 c.a. di formulare le proprie eventuali proposte migliorative ed è stato convocato un incontro, presso l'Assessorato ai LL.PP., per il 15.7 c.a. finalizzato all'approfondimento delle proposte pervenute.

In tale sede il Comune di Lecce ha rassegnato le proprie proposte con nota n. 76182 del 12/7/2013 ed allegata planimetria, mentre il Comune di Melendugno, con nota n. 13892 del 12/7/2013, ha trasmesso una relazione congiunta sottoscritta dai tre Sindaci dei Comuni di Lizzanello, Vernole e Melendugno stesso, con allegati stralci planimetrici, in cui sono descritte le proposte dei Comuni medesimi.

Occorre premettere che le proposte dei Comuni sono tutte, in generale, pertinenti e meritevoli di considerazione, comportando una significativa riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico in particolare rispetto alla previsione approvata.

Non di meno le stesse proposte non sono accoglibili in toto e necessitano sia di una opportuna valutazione tecnica preventiva, che discerna le parti concretamente realizzabili e congruenti con le finalità dell'opera regionale, sia di una indispensabile ingegnerizzazione, che ne definisca l'esecutività in relazione ai vincoli fisici, tecnici ed economici che condizionano, di fatto, la realizzazione dell'opera.

Per quanto innanzi si ritiene opportuno attivare la redazione di un progetto di variante che, sul piano procedurale e sostanziale, trova legittimazione nell'art. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 Codice dei Contratti D.Lgs. n. 163/2006 che recita testualmente:

"Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;"

In tal senso si rende necessario che la Giunta Regionale, prendendo atto di quanto innanzi relazionato e facendone propri i contenuti, fornisca al competente Servizio Lavori Pubblici ed contestualmente al Responsabile Unico del Procedimento, le direttive necessarie per l'attivazione delle procedure dei commi 7 ed 8 dell'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, finalizzate alla redazione di un progetto di variante che recepisca le istanze sin qui pervenute dai vari soggetti interessati dalla realizzazione dell'opera regionale, nei limiti dei generali interessi perseguiti dalla Regione e degli interessi pubblici in generale.

Nello specifico, tra le finalità da perseguire con le modifiche da apportare alle opere di che trattasi, dovrà tenersi conto della necessità di attenersi ai seguenti criteri:

- Attenuare l'impatto paesaggistico sul territorio, adottando varianti di tracciato che limitino, per quanto possibile, il consumo di territorio, l'abbattimento di essenze arboree con particolare riguardo agli ulivi,

l'interferenza con contesti di particolare pregio ambientale, storico e paesaggistico;

- Ricercare la migliore integrazione possibile con il territorio, mediante l'adozione di misure mitigazione ambientale e mediante la previsione di spazi accessori di fruizione e di valorizzazione delle peculiarità produttive e turistiche esistenti sul tracciato;

- Migliorare concretamente la sicurezza stradale dell'itinerario di che trattasi, con la riduzione al minimo degli incroci a raso e delle immissioni laterali dirette, nonché con la separazione dei flussi di traffico finalizzata ad evitare sorpassi pericolosi;

- Garantire la realizzazione di percorsi utili alla mobilità lenta, organicamente correlati in un percorso programmato di fruizione dell'itinerario turistico-culturale sotteso dal tracciato stradale in progetto, sia mediante la previsione di apposite piste ciclabili che mediante l'individuazione e sistemazione di percorsi cicloturistici sub paralleli;

- Perseguire il ripristino, per quanto possibile, del collegamento capoluogo- marine di Melendugno originariamente previsto, al fine di arricchire di funzioni l'opera nel suo complesso, nel senso della possibilità di valorizzazione turistica dei territori interessati garantita dalla accessibilità agevolata, pur nel rigoroso rispetto dei limiti imposti dal rispetto del paesaggio sub-costiero ed emersi in sede di V.I.A..

- Garantire soluzioni progettuali orientate per quanto possibile, ad una risoluzione del contenzioso amministrativo pendente tra alcuni espropriandi e l'Amministrazione regionale.

E' necessario, altresì, autorizzare il RUP all'utilizzo di adeguati collaborazioni professionali a supporto della Direzione Lavori, finalizzate sia alla redazione materiale degli elaborati necessari, nonché di adeguati supporti tecnico-scientifici finalizzati al conseguimento della migliore integrazione ambientale e paesaggistica dell'opera nella sua forma rivisitata e migliorata. Ciò ovviamente nel rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi secondo il vigente Codice dei Contratti e nei limiti esclusivi consentiti dall'utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione disponibili nel quadro economico di progetto.

COPERTURA FINANZIARIA, di cui alla L.R. n° 28/2001 e s.m.i.:

“il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di espressione di indirizzo”.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, co. 4°, lett. k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle OO.PP. e dell'Assessore all'Ambiente;

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Strutture Tecniche Regionali BR/LE/TA e Dirigente Vicario del Servizio LL.PP. competenti in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto della relazione dell'Assessore alle Opere Pubbliche, confermandola e facendone propri i contenuti;

- di dare atto della oggettiva sussistenza delle ragioni di opportunità e necessità per procedere ad una variante del progetto della Strada Regionale n. 8 - 1° lotto - nella provincia di Lecce, in esito alle considerazioni riportate in narrativa e con le finalità di riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico, oltre che di miglioramento della funzionalità e della sicurezza stradale;
- di fornire al competente Servizio LL.PP., per il successivo trasferimento al R.U.P. la direttiva di attivare la redazione di una perizia di variante, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, che tenga conto delle proposte formulate dai Comuni interessati dal tracciato, nei limiti dei criteri dettati in narrativa;
- di autorizzare il RUP all'utilizzo di adeguati collaborazioni professionali a supporto della Direzione Lavori, finalizzate sia alla redazione materiale degli elaborati necessari, nonché di adeguati supporti tecnico-scientifici finalizzati al conseguimento della migliore integrazione ambientale e paesaggistica dell'opera nella sua forma rivisitata e migliorata. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi secondo il vigente Codice dei Contratti e nel limite esclusivo consentiti dall'utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione disponibili nel quadro economico di progetto;
- di stabilire sin da ora che all'approvazione del progetto di variante, sul piano delle scelte programmatiche e della corrispondenza ai criteri suddetti, provvederà la Giunta Regionale con proprio atto, mentre restano ferme le competenze di legge del R.U.P. e del Dirigente del Servizio LL.PP., per l'approvazione definitiva ai fini contrattuali, già stabilite con precedenti atti;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Dadvive F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
